

10291/23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Antonio Valitutti	Presidente
Dott. Clotilde Parise	Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	Consigliere
Dott. Annamaria Casadonte	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

pensione reversibilità;  
divorzio; quote;  
titolarità assegno  
divorzile; rinuncia  
all'assegno per  
accordo tra le parti

Ud. 28/10/2022 CC

*(non 10291)*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 19633-2020 r.g. proposto da:

(omissis) rappresentata e  
difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato  
(omissis) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in  
(omissis)

- **ricorrente** -

**contro**

(omissis) rappresentata e difesa,  
giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato  
(omissis) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis)

- **controricorrente** -

*ORD  
3394  
2022*

**contro**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (cod. fisc. (omissis) con sede in (omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (omissis) con i quali elettivamente domicilia in (omissis), presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto.

1981/2020 - **controricorrente** -  
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 20.04.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

**RILEVATO CHE**

1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 104/2017, pubblicata il 12.9.2017, definendo il giudizio introdotto il 21.9.2015 da (omissis) (omissis) per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità a lei spettante quale coniuge divorziata di (omissis) deceduto il (omissis) (omissis) aveva ripartito detta pensione attribuendola per il 50% ciascuna alle due coniugi (divorziata e superstite), condannando l'INPS, ente erogatore del trattamento pensionistico, a corrispondere le rispettive quote con decorrenza dal mese successivo al decesso del (omissis) detratti gli eventuali importi già corrisposti e respinte le ulteriori domande formulate dall'Inps.

2. Proposto appello da parte di (omissis) avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1981/2020 del 20.4.2020, qui nuova impugnata, ha accolto il gravame, rigettando pertanto la domanda proposta da (omissis)

La corte del merito - dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per genericità e le istanze istruttorie reiterate in appello - ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che risultavano circostanze accertate e non contestate quelle secondo cui, da un lato, i rispettivi



matrimoni della (omissis) e della (omissis) con il defunto (omissis) avevano avuto durata il primo dal 1967 al 1998 ed il secondo dal 2003 al 2014 e, dall'altro, che alla (omissis) era stato attribuito un assegno divorzile dell'importo di lire 1.200.000 con la sentenza di divorzio e che quest'ultima non si era risposata; ha evidenziato - come ulteriore circostanza fattuale non controversa - che, successivamente al divorzio, erano intervenuti ulteriori accordi tra gli ex coniugi (omissis) dapprima, nel febbraio 2001, per la riduzione dell'assegno divorzile (da lire 1.200.000 a 700.000) e, poi, per la cessazione dell'obbligo nel dicembre 2002 e febbraio 2003; ha ricordato che il Tribunale non aveva ritenuto di dover tenere conto degli accordi tra gli ex coniugi (incontestati in punto di fatto) e, in particolare, di non poter riconoscere agli stessi la volontà della (omissis) di rinunciare definitivamente all'assegno divorzile ed ai diritti conseguenti (quale il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità) poiché non ratificati in sede giudiziale; ha invece evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, sempre più riconosciuto autonomia negoziale e logica contrattuale alle pattuizioni tra coniugi ove non contrastanti con esigenze di protezione di soggetti minori ovvero più deboli; ha evidenziato che anche la giurisprudenza resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 22434/2018) era giunta ad affermare, in omaggio all'affermata funzione solidaristica dell'assegno divorzile e del trattamento di reversibilità, che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti era stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898/1970 doveva intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione; ha evidenziato, seguendo il ragionamento delle Sez. Un. da ultimo citate, che il diritto alla pensione di reversibilità non deriva dalla semplice qualità di ex coniuge ma <sup>ha</sup> ~~ha~~ uno dei suoi necessari requisiti nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione si fonda sulla esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati, dovendosi altresì ritenere che il

presupposto per l'attribuzione della pensione è il venir meno di un sostegno economico assicurato in vita dal coniuge ovvero ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sopperire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto sulla base di vari elementi tra cui, in primo luogo, l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge; ha osservato che per effetto degli accordi liberamente assunti tra gli ex coniugi (omissis) successivamente al divorzio e da entrambi rispettati, era venuto meno l'obbligo della corresponsione dell'assegno divorzile giudizialmente riconosciuto alla (omissis) con la sentenza di divorzio, avendo peraltro la medesima (omissis) riconosciuto, in sede di accordo, di non aver più necessità del sostegno fornitole sino allora dall'ex coniuge ed esplicitato di non rinunciare alla persistenza del proprio diritto alla corresponsione della sola quota di trattamento di fine rapporto; ha evidenziato che, al momento del decesso del (omissis), avvenuto nel (omissis) questi non corrispondeva più l'assegno divorzile alla (omissis) da oltre dieci anni, dovendosi dunque ritenere che al momento del decesso del (omissis) non sussisteva una situazione di contribuzione periodica ed attuale in favore dell'ex coniuge che dovesse essere continuata con l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità; ha concluso dunque nel senso che, in difetto del requisito della titolarità dell'assegno, la domanda di attribuzione della pensione di reversibilità proposta dalla (omissis) dovesse essere respinta, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado.

2. La sentenza, pubblicata il 20.4.2020, è stata impugnata da (omissis) (omissis) con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui (omissis) (omissis), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE hanno resistito con controricorso.

(omissis) hanno depositato memoria.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 5 e 9 della l. n. 898/1970. Ricorda la ricorrente che in base all'art. 9, 2 comma, l. n.



898/1970, in caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato può vantare il diritto alla pensione di reversibilità qualora non abbia contratto nuove nozze, il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio e sia titolare dell'assegno divorzile, dovendosi ritenere per "titolarità" l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale, ai sensi della l. n. 263/2005. Osserva ancora la ricorrente che sarebbe errata la giustificazione addotta dalla Corte di appello in ordine al mancato riconoscimento del diritto di reversibilità, tenendo conto di fatti concludenti, viziati e, pertanto, nulli, che avevano portato il giudicante a ritenere sussistente la mancanza di "titolarità" dell'assegno come condizione ostativa al riconoscimento della pensione di reversibilità in quota parte. Si evidenzia, sul punto qui da ultimo in discussione, che con riferimento all'espressione normativa "... che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 ...", il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica. Osserva ancora la ricorrente che, unitamente al possesso degli altri requisiti, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilità ovvero ad una quota di essa, occorre che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile giudizialmente stabilito, senza che assumano rilievo le concrete successive vicende ad esso relative, prevedendo in realtà la legge n. 898/1970 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno da parte del coniuge divorziato e dunque la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità. Ciò sarebbe stato affermato - aggiunge la ricorrente - anche dalla Corte Cost. (sent. n. 87/1995) laddove si era precisato che "... in tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'INPS, la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto ...". Errando - evidenzia

ancora la ricorrente – la Corte di appello avrebbe invece individuato in una mera scrittura privata, nello specifico costituita dallo scambio di due missive viziate (e pertanto nulle), la perdita del diritto di reversibilità.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del "diritto alla pensione di reversibilità ai sensi della l. n. 898 del 1970 alla luce di una scrittura privata viziata". Osserva la ricorrente che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'assegno divorzile ha una natura di "diritto indisponibile", insuscettibile di rinuncia, dovendosi anche ritenere nulla la transazione avente ad oggetto il diritto all'assegno divorzile. Pur ribadendo – aggiunge la ricorrente – che, nel caso di specie, successivamente al divorzio, non era comunque intervenuto alcun accordo tra le parti, l'interpretazione della Corte di appello finirebbe per attribuire rilievo giuridico a due missive nelle quali l'iniziativa a non corrispondere più l'assegno proveniva dal *de cuius* (omissis) che ella ricorrente aveva accettato, anche se in dissenso con la proposta, inconsapevole peraltro degli effetti conseguenti sulla sua situazione clinica ed economica assai precaria. Osserva ancora la ricorrente che era stato positivamente dimostrato che, a decorrere dal 1993/1995, le era stata riconosciuta una condizione di invalidità "con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%", in seguito anche alla riscontrata sindrome psicotica bipolare di II grado medio-grave, condizione patologica sempre sussistente e mai revocata. A ciò andrebbe aggiunto, sempre a fondamento dell'illegittimità della scrittura privata, che le somme conseguite a titolo di alimenti, ossia necessarie a provvedere ai bisogni primari di vita, rientrano tra i diritti indisponibili e, in quanto tali, non sono soggetti a rinuncia mediante un semplice accordo tra le parti.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare i fatti esposti a sostegno della sua precaria condizione clinica ed economica che evidenziavano una condizione di mancanza di autosufficienza.

4. Il quarto mezzo denuncia, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di "falsa applicazione al caso di specie della

sentenza a Sezioni Unite n. 22434 del 2018”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe mal interpretato il principio dell’attualità dell’assegno come requisito di titolarità dell’assegno, trattando l’odierna vicenda ancora sub iudice una questione simile ma non analoga a quella trattata dalle Sezioni Unite.

5. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze prospettate nei restanti motivi.

5.1 L’art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 prevede che «[i]n caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza».

L’art. 5 della legge n. 263 del 2005 reca, poi, un’interpretazione autentica dell’indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi «nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970».

Pertanto, secondo l’art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»), il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla *titolarità del diritto all’assegno di divorzio*. Quest’ultimo, a sua volta, è giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l’esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale.

In virtù di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (Corte Cost.

sentenze n. 419 del 1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo-compensative.

Dunque, i diritti alla pensione di reversibilità (ed anche ad una quota di indennità di fine rapporto) svolgono, in sostanza, funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale, che attengono alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza. Tali diritti, pur traendo giustificazione e origine dai rapporti fra gli ex coniugi, producono effetti che si riverberano anche nei confronti di terzi.

Proprio al fine, dunque, di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti *incidenter tantum*, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio, l'art. 5 della legge n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che «per titolarità dell'assegno [...] deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del[l'] art. 5 della [...] legge n. 898 del 1970».

5.2 Ciò posto, la ricostruzione dell'istituto qui in esame operata dalla Corte territoriale non può essere condiviso.

E' stato infatti di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso facto" la rinuncia al menzionato assegno, *"in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione"* (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021). Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, non è certo lo scambio di missive - che concreterebbero, secondo la diversa ricostruzione della Corte di appello, una rinuncia alla corresponsione dell'assegno divorzile - ad essere condizione sufficiente per ritenere che l'odierna ricorrente non sia più "titolare" dell'assegno di divorzio, e neanche a tal fine rileva il lungo tempo trascorso





senza la corresponsione dell'assegno stesso, essendo necessaria - come per tutte le manifestazioni di volontà in ambito familiare (come tra breve si puntualizzerà) - una verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa rinuncia e alle eventuali correlate modificazioni dei presupposti per la percezione dell'assegno.

5.3 E' pur vero che, come argomentato dalla Corte di appello, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamate anche dai giudici di secondo grado, hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetterebbe il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esisterebbe una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. U., 24 settembre 2018, n. 22434).

Tuttavia, l'arresto giurisprudenziale da ultimo citato non può certo venire in soccorso per la soluzione della *questio iuris* oggi all'esame di questo Collegio, come invece ritenuto dai giudici del gravame nel provvedimento qui impugnato. Ed invero, secondo tale decisione - ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970 deve intendersi - per quanto anche già sopra ricordato - come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in

unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetterebbe - secondo le Sez. Un. *cit. supra* - il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esisterebbe una situazione di contribuzione economica che verrebbe a mancare.

Ma deve essere chiarito che la "titolarità" attuale, che fa sì che l'assegno sia ancora fruibile si ha, invero, proprio quanto non vi è un provvedimento giurisdizionale che accerti - come dianzi detto - l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento. Situazione che non ricorre proprio quando l'assegno viene corrisposto in un'unica soluzione, perché in tal caso difetterebbe la titolarità attuale e concreta.

5.4 Ciò detto e venendo alla questione dell'asserito accordo intervenuto tra (omissis) deve ricordarsi che questa Corte ha affermato che se è vero che gli accordi tra i coniugi trovano legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 cod. civ., è altrettanto vero che gli stessi sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato o con quanto disposto in sede di divorzio, ma ne specificano soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati (cfr., Cass., 24 febbraio 2021, n. 5065).

5.5 Sul punto qui da ultimo in esame una giurisprudenza risalente espressa da questa Corte (ma ancora condivisibile) aveva precisato che "in tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla legge 6 marzo 1987, n.74, e tuttavia il decesso del coniuge sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art.13 di quest'ultima (il quale ha, da ultimo, sostituito, introducendo un regime radicalmente innovativo, l'art.9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con la conseguenza che, unitamente al



possesso degli altri requisiti, è sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito, *senza che assumano rilievo la natura e l'entità dell'assegno stesso, né le concrete successive vicende ad esso relative (prevedendo il citato art.13 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità"* (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15148 del 10/10/2003). In tale prospettiva, occorre ricordare che la legge - art. 9 comma 1 della legge n. 898 del 1970 (come sost. dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) - prevede uno specifico procedimento giurisdizionale anche per "la revisione delle disposizioni.... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6": procedimento che costituisce l'unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità (così, sempre Cass. n. 15148/2003).

5.6 Era stato anche affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – prima dell'intervento di interpretazione autentica del menzionato art. 9 l. 898/70 da parte dell'art. 5 della legge n. 263 del 2005 e sempre nella scia interpretativa da ultimo ricordata – che, ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito, previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987), della titolarità dell'assegno disciplinato dall'art. 5 presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito di proposizione della relativa domanda, mentre non è sufficiente il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o anche sulla base di convenzioni tra le parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15242 del 27/11/2000; v. anche: Cass. n. 412-1996; n. 14111-1999; Cass. 457-2000).

5.7 Non sfuggono a questo Collegio le aperture, nella giurisprudenza di legittimità, all'intervento dell'autonomia privata e della negozialità in

materia di famiglia, ma tali aperture devono essere necessariamente contestualizzate.

Così Cass., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015 ha affermato che "L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione".

5.7.1 Com'è noto, nell'accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi). Tradizionalmente gli accordi "negoziali" in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione (così, sempre Cass., n. 24621-2015, *cit. supra*).

5.7.2 La giurisprudenza di questa Corte è così rimasta, per lungo tempo, tradizionalmente orientata a ritenere gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre Cass. n. 6857/1992). Giurisprudenza più recente ha sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine

pubblico. Come si è detto, l'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012). Ma, anche se esso non si configurasse come contratto, all'accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà).

5.7.3 Tutto ciò premesso, rileva tuttavia il Collegio che – come correttamente precisato, di recente, da questa stessa Prima Sezione (ord. n. 5065 del 24/02/2021, *cit. supra*, in tema di patti stipulati tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui ha confermato la validità), gli accordi tra i coniugi trovano sì legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 cod. civ., tuttavia gli stessi sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato o con quanto disposto in sede di divorzio, ma ne specificano soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati.

5.8 Orbene, nel caso in esame non siamo invero in presenza di accordi integrativi ovvero meramente specificativi del contenuto delle disposizioni già regolate in sede di omologazione ovvero nella sede della decisione degli effetti del divorzio, ma, diversamente, si è in presenza di un presunto accordo negoziale volto ad annullare l'assegno divorzile, già disposto nella sede giudiziale dello scioglimento del vincolo matrimoniale ovvero della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che tale annullamento sia stato deliberato nella competente sede di revisione delle condizioni di divorzio seguendo la speciale procedura prevista dall'art. 9, 1 comma, l. n. 898/1970.

Ritiene il Collegio che se, come chiarito dal legislatore nell'art. 5 della legge n. 263 del 2005 - recante un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2 - deve, ora, ritenersi che tale disposizione debba essere interpretata «nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5

deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970»; allora, per converso, non può che concludersi, sull'opposto fronte della revoca ovvero della rinuncia alla titolarità dell'assegno, che occorra sempre un intervento giudiziale per operare una modifica di tale titolarità, e ciò anche al solo fine di recepire eventuali accordi intervenuti tra gli ex coniugi in tal senso.

Tale intervento giudiziale si giustifica proprio in ragione degli ulteriori effetti giuridici che si producono nelle rispettive sfere patrimoniali delle parti e dei terzi (istituti e casse previdenziali), in caso di eventuale decesso del titolare dell'assegno pensionistico già coniugato con il titolare dell'assegno divorzile. In realtà, è proprio l'intreccio di questi interessi patrimoniali eterogenei riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti ovvero alle casse previdenziali e, da ultimo, anche all'eventuale altro coniuge superstite che consiglia il necessario accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, quale requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, nei termini già sopra chiariti, senza che siano a ciò sufficienti meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale.

Ne consegue l'accoglimento del primo motivo e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà decidere la causa secondo i principi sopra affermati.


#### **P.Q.M.**

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28.10.2022



Il Presidente  
Antonio Valitutti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



18 APR 2023  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Gambaresi